



Il Fisco semplice

u. 7/8
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Riforma fiscale

Decreto correttivo: bene le modifiche ma servono altri interventi in materia di "concordato preventivo biennale"

Premessa

Lo scorso **20 giugno**, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante **"Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale"**.

Si tratta di un primo provvedimento correttivo di alcuni decreti attuativi della Legge Delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), già entrati in vigore.

Il provvedimento ha già ottenuto i pareri favorevoli da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno accolto la richiesta di ulteriori interventi – **soprattutto in materia di "concordato preventivo biennale"** – avanzata dalla

L'aforisma del mese

La saggezza dell'uomo non ha ancora escogitato un sistema di tassazione che possa operare con perfetta uguaglianza.

– Andrew Jackson

Confederazione, ed è atteso in uno dei prossimi Consigli dei Ministri per la sua approvazione definitiva prima della pausa estiva.

1. Gli interventi in materia di adempimenti e versamenti tributari

Con riferimento agli **adempimenti ed ai versamenti tributari**, si apprezzano, in particolare, le misure volte a **revisionare il calendario fiscale**.

È, infatti, indispensabile una riforma che segni un punto di svolta per gli adempimenti tributari, in un'ottica di certezza giuridica e stabilità amministrativa per le imprese ed i contribuenti in generale.

Tra i correttivi apportati, si segnala, in particolare, la previsione di un unico termine iniziale (**15 aprile**) per la disponibilità dei programmi informatici di ausilio alla compilazione degli ISA, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Positiva, inoltre, la posticipazione al **31 ottobre** (in luogo del 30 settembre), **già a partire dall'anno in corso**, del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui

redditi e di IRAP e, per i soggetti IRES, all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Bene, anche, il rafforzamento dei contenuti del cassetto fiscale, laddove viene previsto che l'area riservata del contribuente contenga anche dati, atti e comunicazioni che sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate da altri soggetti e relativi sempre al medesimo contribuente.

Nel senso dell'auspicata semplificazione amministrativa va, inoltre, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi ai soggetti che operano nel commercio al dettaglio, che potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web istituita dall'Agenzia delle Entrate, a condizione che sia utilizzato qualsiasi dispositivo che garantisca la sicurezza e l'inalterabilità dei dati trasmessi.

Infine, si valutano positivamente il potenziamento della digitalizzazione dei servizi fiscali rivolti ai contribuenti e la possibilità di utilizzare una più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti all'interno del mercato.

2. Le modifiche alla disciplina del "concordato preventivo biennale"

Con l'introduzione nel nostro ordinamento tributario del "concordato preventivo biennale" si delinea un importante cambio di paradigma nel rapporto tra Fisco e contribuenti, nonché in materia di contrasto e lotta all'evasione fiscale. Infatti, con questo nuovo istituto di "compliance" viene favorita una interlocuzione preventiva tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti finalizzata a ridurre, o addirittura annullare, i controlli e gli accertamenti.

In pratica, con il concordato appare evidente la scelta del Legislatore di voler **limitare i controlli ex post** favorendo, al contempo, la definizione anticipata delle imposte dovute.

Il successo dell'operazione relativa al concordato preventivo biennale è strettamente legato, da un lato, alla capacità dell'Amministrazione finanziaria di proporre agli operatori economici un ammontare di reddito e di valore della produzione IRAP in linea con l'effettiva capacità contributiva degli stessi e, dall'altro, alla percezione dei vantaggi sia in termini economici sia di "tranquillità fiscale".

Bene, dunque, le modifiche al "concordato preventivo biennale", tra le quali si segnalano:

1. per il primo anno di applicazione dell'istituto, si potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine

di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (ossia, entro il prossimo 31 ottobre). A regime, il termine di adesione al concordato sarà il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;

2. la rivisitazione della modalità di determinazione degli acconti in caso di adesione alla proposta di concordato, mediante l'introduzione di norme più dettagliate;
3. il riconoscimento delle perdite su crediti fra i componenti straordinari che possono essere considerati a riduzione del reddito concordato.

3. "Concordato preventivo biennale": gli ulteriori interventi richiesti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"

Detto ciò, si è, però, del parere che siano **necessari ulteriori correttivi** affinché la proposta di "concordato preventivo biennale" possa trovare una adeguata adesione da parte dei contribuenti interessati.

Al riguardo, si illustrano, brevemente, le proposte di modifica al nuovo istituto di "compliance" che la **Confederazione – lo scorso 9 luglio in sede di Audizione –** ha portato all'attenzione delle Commissioni parlamentari competenti e che sono state accolte integralmente.

3.1. L'applicazione di una tassazione sostitutiva sul "differenziale" tra il reddito dichiarato ed il reddito concordato

Per i soggetti ISA che aderiranno al "concordato preventivo biennale" (che, come noto, scontano la progressività IRPEF) andrebbe prevista – in fase di avvio del concordato e su base opzionale – la possibilità di **tassare ad imposta sostitutiva** (in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali) il "differenziale" tra il reddito dichiarato e quello scaturente dall'adesione al concordato.

In tal modo – specie in presenza di richieste di maggiori imponibili particolarmente elevate – si garantirebbe una maggiore possibilità di accettazione delle proposte concordatarie.

L'imposta sostitutiva potrebbe essere graduata in base al punteggio 8 (**più alto è il punteggio più bassa dovrebbe essere l'aliquota dell'imposta sostitutiva**).

Ad esempio, per i soggetti che presentano un livello di affidabilità:

- › **uguale o superiore ad 8**, l'imposta sostitutiva sul "differenziale" potrebbe essere pari al **10%**;
- › **uguale o superiore a 6 ma inferiore ad 8**, l'imposta sostitutiva sul "differenziale" potrebbe essere pari al **12%**;
- › **non superiore a 6**, l'imposta sostitutiva sul "differenziale" potrebbe essere pari al **15%**.

3.2. La gestione delle perdite

Sarebbe opportuno rimuovere il vincolo dell'importo minimo di 2.000 euro di reddito e di valore della produzione ai fini dell'IRAP tassabile. In tal modo le perdite maturate a seguito dei componenti straordinari non considerati nella stima assumerebbero rilievo fiscale.

In ogni caso, anche in presenza di tale vincolo, è opportuno chiarire che le perdite sono riportabili negli anni successivi nel rispetto delle regole ordinarie.

Inoltre, per i soggetti che possono beneficiare di deduzioni forfetarie particolarmente importanti (ad esempio, gli autotrasportatori ed i distributori di carburante), dovrebbe stabilirsi che tali importi non siano considerati in sede di stima e, pertanto, dovrebbe essere riconosciuta la deducibilità degli stessi dal reddito proposto.

3.3. La fuoriuscita dal concordato

Si ritiene necessario ridurre lo scostamento di reddito e di valore della produzione, il quale legittima l'uscita dal concordato, dal 50% al 30%, e che le cause di non normale esercizio dell'attività, già previste ai fini ISA, possano essere valorizzate a giustificazione dell'uscita dall'impegno concordatario.

3.4. La decadenza dal concordato

Il maggior imponibile accertato superiore al 30%, che determina la decadenza dal concordato deve essere frutto di un accertamento di natura analitica e non deve scaturire da ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti.

Conclusioni

In conclusione, le proposte di modifica sopra esposte si collocano nel solco delle finalità del "**concordato preventivo biennale**" di accrescere l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

Se, quindi, il Legislatore accoglierà – come si auspica – queste proposte migliorative del nuovo istituto di "**compliance**", il "**concordato preventivo biennale**" potrà, davvero, rappresentare **una svolta epocale nel rapporto tra Fisco e contribuenti e nel contrasto all'evasione fiscale**.

